

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 4 APRILE 1962

(70<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE:

Insegnamento della scienza delle finanze e delle istituzioni di diritto e di procedura penale nella Facoltà di scienze politiche » (266-B) (D'iniziativa del senatore Zoli) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1256, 1258, 1259, 1261
BARBARO . . . . .	1261
BERTOLA . . . . .	1258
CARISTIA, <i>relatore</i> . . . . .	1256, 1259, 1260
DONATI . . . . .	1258
DONINI . . . . .	1260
LUPORINI . . . . .	1258
MACAGGI . . . . .	1257, 1258
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1259, 1260

« Aumento del contributo per i "tavoli di studio" alla Stazione zoologica di Napoli » (1790) (D'iniziativa dei deputati Tiotomanlio Vittoria ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE <i>f.f. relatore</i> . . . . .	1261, 1262, 1263
BERTOLA . . . . .	1262
DONATI . . . . .	1262
LUPORINI . . . . .	1263
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1262, 1263

« Modifiche all'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, che detta norme relative alla nomina dei capi di istituto delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, tecnica, magistrale e delle scuole di avviamento professionale » (1866) (D'iniziativa dei deputati Pedini e Savio Emanuela) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE Pag. 1264, 1265, 1266, 1268, 1269, 1270, 1271, 1273	
BALDINI . . . . .	1269
BERTOLA . . . . .	1269
BRUNO . . . . .	1266, 1269
DI ROCCO . . . . .	1268
DONATI, <i>relatore</i> . . . . .	1264, 1265, 1266
DONINI . . . . .	1270, 1273
GRANATA . . . . .	1267, 1269, 1271, 1272
LUPORINI . . . . .	1266, 1269
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1270, 1271, 1272
MONETI . . . . .	1266, 1270

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bellisario, Bertola, Bruno, Caristia, De Simone, Di Rocco, Donati, Donini, Granata, Luporini, Macaggi, Moneti, Pennisi di Floristella, Russo, Tirabassi, Valenzi e Zaccari.

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Magrì.*

**M O N E T I**, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Zoli: « Insegnamento della scienza delle finanze e delle istituzioni di diritto e di procedura penale nella Facoltà di scienze politiche » (266-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Zoli: « Insegnamento della scienza delle finanze e delle istituzioni di diritto e di procedura penale nella Facoltà di scienze politiche », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge in esame, d'iniziativa del compianto senatore Zoli, proponeva inizialmente l'inclusione dell'insegnamento della scienza delle finanze nella Facoltà di scienze politiche. Fu approvato nel testo originario dalla 6ª Commissione del Senato nella seduta del 12 marzo 1959; passato all'esame dell'VIII Commissione della Camera dei deputati, questa, a sua volta, lo approvò nella seduta del 6 giugno 1961, ma ritenne opportuno aggiungere fra gli insegnamenti fondamentali della Facoltà di scienze politiche anche l'insegnamento delle istituzioni di diritto e di procedura penale; aggiunse inoltre un articolo 2 nel quale precisò che le norme dell'articolo precedente si dovevano applicare nei confronti degli studenti che si sarebbero iscritti alla Facoltà di scienze politiche a partire dall'anno accademico 1961-62.

Così modificato, il disegno di legge è tornato alla 6ª Commissione del Senato che lo ha riesaminato nella seduta del 6 luglio 1961. In quella sede, il relatore, senatore Caristia, dichiarandosi non contrario alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, ha proposto un ulteriore emendamento relativo al corso di laurea in giurisprudenza. Second

do la proposta del relatore, all'articolo 1 si dovrebbe aggiungere un secondo comma del seguente tenore:

« Agli insegnamenti fondamentali per il conseguimento della laurea in giurisprudenza, indicati nella tabella III allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: " Istituzioni di diritto pubblico " ».

In conseguenza, è ovvio che anche il titolo del disegno di legge andrebbe modificato.

A tale proposta il senatore Donati obiettò che, secondo l'articolo 54, secondo e terzo comma del nostro Regolamento, non fosse possibile apportare un ulteriore emendamento aggiuntivo al testo già modificato dalla Camera; all'obiezione del senatore Donati si associò il ministro Bosco e, su proposta del senatore Donini, il seguito della discussione fu rinviato ad altra seduta.

Ho illustrato brevemente i precedenti di questo tormentato disegno di legge; prego ora il relatore di dire qualcosa a proposito dell'emendamento da lui proposto.

**C A R I S T I A**, *relatore*. Onorevoli colleghi, non ho molto da aggiungere a quanto ho avuto l'onore di esporre la prima volta che questo disegno di legge è venuto al nostro esame. Potremmo paragonare questo provvedimento ad un ruscello il quale, inizialmente piccolo, si è poi ingrossato strada facendo; ha cominciato con la proposta del compianto senatore Zoli, per la inclusione dell'insegnamento della scienza delle finanze fra le materie della Facoltà di scienze politiche e, in questo, ci aveva trovati tutti d'accordo; passato alla Camera dei deputati, ha avuto in quella sede un emendamento aggiuntivo, in base al quale si proponeva un altro insegnamento, cioè, quello delle istituzioni di diritto e di procedura penale nella stessa Facoltà; ritornato al nostro esame, c'è stata da parte mia la proposta di un ulteriore emendamento relativo all'inclusione delle « istituzioni di diritto pubblico » tra gli insegnamenti fondamentali per la laurea in giurisprudenza.

È da notare che, dal punto di vista formale non c'è nulla di anormale nel fatto che

il progetto di legge sia tornato dalla Camera dei deputati con un emendamento aggiuntivo; è lecito però osservare — e mi piace ripeterlo — che dal punto di vista materiale e sostanziale la questione si presenta in termini diversi perchè, in sostanza, questo emendamento introduce un nuovo insegnamento senza che i proponenti ce ne abbiano dato una chiara motivazione.

Dal punto di vista formale io dissi allora che da parte mia non c'era nulla da osservare; senonche, nel corso della discussione sottoposi alla Commissione una proposta relativa all'introduzione delle « istituzioni di diritto pubblico » tra gli insegnamenti fondamentali della Facoltà di giurisprudenza e feci notare che, mentre per l'emendamento apportato dalla Camera dei deputati non tutte le facoltà erano d'accordo, relativamente alla mia proposta, invece, c'era unanimità di consensi.

A questo punto, come il signor Presidente ha ricordato, si prepose una eccezione in base all'articolo 54 del Regolamento — eccezione che a me non parve e non pare tutt'ora completamente fondata — e, tutti d'accordo, si pensò bene di rimandare la discussione per riprenderla dopo un più maturo esame.

Oggi, io non posso fare a meno di mantenere la proposta già fatta. Non ripeterò i motivi e le argomentazioni illustrati nella prima discussione per appoggiare l'introduzione dell'insegnamento delle « istituzioni di diritto pubblico » nella Facoltà di giurisprudenza; come ho detto, è una *communis opinio* di tutti gli insegnanti che questa nuova disciplina sia necessaria.

Non voglio mettere in dubbio l'utilità delle « istituzioni di diritto e di procedura penale » tra gli insegnamenti fondamentali nella Facoltà di scienze politiche, per quanto essa sia, a mio avviso, oberata di materie giuridiche e, per quanto io abbia la convinzione che occorrerebbe, invece, sviluppare maggiormente quelle di tipo storico-sociale. Comunque, non ho nulla da obiettare contro questo emendamento; però, mi permetto di insistere nella mia proposta, in base alla quale, come ha accennato il nostro Presidente, bisognerebbe aggiungere all'articolo 1 un comma del seguente tenore:

« Agli insegnamenti fondamentali per il conseguimento della laurea in giurisprudenza, indicati nella tabella III allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente.

“ Istituzioni di diritto pubblico ” ».

M A C A G G I . Per la devozione che porto alla memoria del compianto senatore Zoli, se dovessi cedere al sentimento, dovrei esprimere senz'altro parere favorevole a questo disegno di legge, ma nelle precedenti discussioni ho assunto un atteggiamento nettamente negativo, in ordine generale, rispetto ai singoli disegni di legge che vengono a preconstituire posizioni di prevalenza di determinate materie nell'ordinamento didattico delle varie Facoltà. Oggi mantengo totalmente quell'atteggiamento e vorrei che la Commissione prendesse in considerazione le gravi conseguenze che, a seguito di proposte di legge del genere, vengono a determinarsi nel lavoro che si sta svolgendo in seno al Consiglio superiore e che riguarda il riordinamento delle Facoltà di giurisprudenza, scienze politiche, medicina eccetera eccetera.

Quella che è oggi al nostro esame, non è l'unica proposta del genere: ve ne sono altre, come quella concernente la qualifica di materia fondamentale per la *semeiotica medica*, sulla quale io stesso dovrei riferire.

Anche se ci sono delle buone giustificazioni perchè questo disegno di legge possa, o addirittura, debba essere accolto, il principio è chiaro: con queste proposte noi preconstituivamo delle posizioni di prevalenza per determinate materie in seguito all'interessamento dell'uno o dell'altro titolare delle materie stesse, attraverso, naturalmente, l'appoggio di qualche parlamentare, ponendo poi, a mio giudizio, in grande imbarazzo il Consiglio superiore.

Mi spiego come il ruscello citato dal senatore Caristia si sia così ingrossato! Si capisce, ci sono interessi che affiancano l'iniziativa primitiva e allargano le pretese; ma io chiedo alla Commissione se sia il caso di prendere decisioni in maniera parziale — naturalmente, se ammettiamo questo, io credo che sia giusto mettere in discussione anche gli altri disegni di legge, compreso quello cui ho fatto cenno poco fa e che interessa

un numero di valorosi insegnanti —, o se dobbiamo, invece, adottare una norma unica, quella cioè di astenerci in questo momento dal preconstituire delle posizioni preferenziali per certe materie.

Ho sentito esporre dal senatore Caristia certi giudizi su determinate materie ed io confermo il parere espresso dal collega. Ci sono nei nostri insegnamenti, in tutte le Facoltà, ma specialmente in quelle di scienze politiche e di medicina, una quantità di discipline che caricano lo studente in modo eccessivo e lo deviano da quelle che sono le necessità della sua cultura fondamentale.

Pertanto, ripeto, in questo momento la prudenza dovrebbe farci astenere dal decidere in questo campo. Posso ammettere che si facciano certe proposte per modificare la denominazione di determinate discipline le quali abbiano bisogno di una denominazione migliore; questa può essere un'indicazione utile anche per il Consiglio superiore; e credo inopportuno preconstituire posizioni di privilegio per certe materie rispetto ad altre.

Questa è dunque la mia opinione in proposito.

**P R E S I D E N T E .** In conclusione, qual'è la sua proposta?

**M A C A G G I .** Propongo di soprassedere alla decisione per tutti i disegni di legge di questo genere; se oggi decidiamo di passare alla votazione, non voterò negativamente per un senso di rispetto alla memoria del senatore Zoli, ma mi asterrò.

**D O N A T I .** In effetti il collega Macaggi mi ha preceduto, perchè, le argomentazioni che volevo portare corrispondono sostanzialmente a quelle già esposte da lui. In altri termini, ritengo che, essendo la materia in fase di avanzatissimo studio da parte del Consiglio superiore, per cui dovrà venire in discussione, tramite un disegno di legge ministeriale, in sede parlamentare, non sia conveniente affrontare una questione di questa portata. Ritengo, pertanto, che sia opportuno — e in questo senso credo di interpretare le intenzioni, del senatore Macaggi — fare una formale proposta di rinvio.

**B E R T O L A .** Mi rende molto perplesso la modifica apportata dalla Camera dei deputati, in quanto, io temo che, includendo una materia così specifica e propria della Facoltà di giurisprudenza fra gli insegnamenti fondamentali per il conseguimento della laurea in scienze politiche, venga meno quel principio di differenziazione fra le due facoltà che deve essere mantenuto.

Ma, oltre questo, c'è la questione più importante: le Università giustamente sono orgogliose della loro autonomia e sappiamo che la modifica del loro ordinamento è in fase di studio. Dobbiamo quindi andare molto adagio e, prima di prendere una decisione qualsiasi, penso che dovremmo sentire il parere del Consiglio superiore su argomenti così importanti; diversamente, sarebbe da parte nostra un atto avventato e, direi anche poco rispettoso nei riguardi di un consenso autorevole, come il Consiglio superiore, il quale ad un certo punto del suo lavoro si troverebbe di fronte a posizioni preconstituite.

**L U P O R I N I .** Visto che è stata fatta una proposta formale per sospendere la discussione di questo disegno di legge, noi non possiamo che associarci, perchè già nella precedente seduta in cui il provvedimento fu discusso formulammo numerose riserve.

Anch'io non sono persuaso della modifica apportata dalla Camera dei deputati, in quanto la Facoltà di scienze politiche avendo ancora oggi un profilo poco ben definito, essa non fa che accentuare il lato giuridico di questa Facoltà invece di sviluppare quello sociologico, storico e politico. Si finisce, così, col fare un doppio della Facoltà di giurisprudenza.

Comunque, tutta la materia è in fase di studio e noi speriamo che le proposte del Consiglio superiore, che dovranno essere discusse, sia in seno al Parlamento, sia in seno al mondo universitario, portino ad una profonda revisione dell'ordinamento didattico delle Università, compresa la distinzione tra materie fondamentali e materie non fondamentali.

Allo stato delle cose, ritengo che veramente sarebbe intempestivo e molto inopportuno

prendere delle decisioni e, per questa ragione, mi associo, a nome dei colleghi del mio gruppo, alla proposta formale di soprassedere alla decisione.

**PRESIDENTE.** Credo che la Commissione abbia espresso nella sua maggioranza il parere di rinviare; sentiamo adesso cosa ne pensa il relatore.

**CARISTIA, relatore.** Onorevoli colleghi, tutti avete fatto appello con fiducia a questo riordinamento, a questa profonda riorganizzazione delle nostre Università che dovrà quanto prima arrivare. Siccome sento parlare da parecchi anni di questa riorganizzazione, debbo dirvi che personalmente non ho troppo fede in queste riforme, non perchè, intendiamoci, non sia convinto della buona causa, ma perchè l'esperienza mi induce ad essere molto cauto.

Il Consiglio superiore ha allo studio questa materia; io rispetto un consenso così elevato — questo è indiscutibile —, ma bisogna innanzitutto osservare che quando il Consiglio superiore fa una proposta, questa non ha valore vincolante, perchè noi restiamo sempre nel diritto di prendere le decisioni che più riteniamo utili all'insegnamento. A prescindere da questo, mi dispiace di dover pure osservare che, per quello che io so, il Consiglio superiore si è occupato della materia da parecchi anni, sin dalla prima legislatura, ma sinora non si è visto nulla di concreto. Tale esperienza, naturalmente, mi porta ad uno stato di semi-sceetticismo: io credo che non si giungerà veramente ad un riordinamento, perchè saranno tanti i pareri e i contropareri, che sarà molto difficile venire ad una conclusione.

Il collega Macaggi ha giustamente accennato a interessi singoli che si preporrebbero agli interessi obiettivi dell'insegnamento in genere. E vero, però, che in attesa di questa riforma che dovrebbe essere il punto di arrivo degli studi avviati è possibile provvedere a particolari esigenze già chiaramente maturate.

Pertanto, stando così le cose, con tutto il rispetto che ho per i colleghi, io insisterei nel proporre la discussione e la votazione di

questo disegno di legge, anzichè rinviare ad una prossima seduta nella quale ci troveremo con gli stessi argomenti alla mano.

**MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Il Governo non può non riconfermare il proprio parere favorevole sulla proposta originaria del compianto senatore Zoli, la quale ha avuto già il conforto dell'approvazione da parte dei due rami del Parlamento. Il parere favorevole del Governo non scaturisce soltanto dal rispetto verso la memoria dell'autorevole parlamentare scomparso, ma da una considerazione obiettiva sul merito della proposta, perchè, in realtà, non sembra opportuno che dei giovani, i quali si accingono a conseguire la laurea in scienze politiche, che come è noto apre numerose prospettive di carriera nel campo dell'attività diplomatica, in quello dell'attività amministrativa dello Stato, degli Enti locali, per non dire del campo delle attività sociali e sindacali, siano ignari dei principi della scienza delle finanze.

Questa proposta originaria è stata integrata dal noto emendamento della Camera dei deputati. In proposito, per esprimere un personale avviso, dirò che trovo giustificata la proposta della Camera; tra le varie carriere cui la laurea in scienze politiche apre la via, c'è anche, come è noto, la carriera consolare e, per la verità, sembra conveniente che i giovani i quali si avviano a questa carriera abbiano almeno qualche conoscenza dei principi fondamentali del diritto e della procedura penale. Essi, infatti, come loro sanno, possono trovarsi di fronte a situazioni particolari che esigono anche la conoscenza di questa disciplina. C'è stato qui un richiamo, da parte dei senatori Macaggi e Bertola, al Consiglio superiore. Giustamente ha detto il senatore Caristia che il Parlamento è libero di decidere indipendentemente dall'avviso del Consiglio superiore; però, come rappresentante del Governo, debbo dire che il Governo stesso, nell'esprimere il proprio parere sull'emendamento della Camera dei deputati e su quello che viene qui proposto, non può non sentire il bisogno di essere confortato dal parere del Consiglio superiore, parere che fino a questo momento non c'è stato. Ecco

la ragione per cui il richiamo dei due senatori trova sensibile il rappresentante del Governo il quale chiede alla Commissione di volergli consentire di sollecitare l'avviso del Consiglio superiore su questa materia.

Sono d'accordo con quanto ha detto il senatore Caristia, che cioè, la proposta di una riforma generale degli ordinamenti universitari si fa attendere da molti anni. Effettivamente, ricordo che, nella prima legislatura, quando avevo l'onore di sedere in Senato, l'argomento della riforma della Facoltà di scienze politiche fu trattato sulla base di una proposta del senatore Ciasca e venne rinviato con la giustificazione che non conveniva affrontare il problema della riforma di quella Facoltà, in quanto, si prospettava un problema più generale di riforma degli Istituti universitari. Questo, se non erro, avvenne, nel 1949, tredici anni or sono e, in questo frattempo, non si può dire che la questione abbia fatto molti passi avanti. In conclusione credo opportuno che il Governo, per esprimere il proprio avviso su questi due emendamenti, fermo restando, ripeto, quello favorevole già espresso sul disegno di legge originario, possa sentire l'orientamento del Consiglio superiore, in modo che questo provvedimento non sia in contrasto con gli indirizzi che già si delineano nel Consiglio superiore stesso in merito alla prospettata riforma.

Non sarei dunque favorevole ad una proposta di rinvio puro e semplice, cioè di accantonamento, ma chiederei un breve rinvio, impegnandomi a nome del Governo a sollecitare da parte del Consiglio superiore la formulazione del suo parere su questi emendamenti aggiuntivi.

C A R I S T I A , *relatore*. Vorrei aggiungere poche parole per dire che esistono due questioni fondamentali che interessano tutti i membri della Commissione.

La prima, è una questione, direi, di coerenza, abbiamo già votato la prima proposta, quella iniziale del senatore Zoli; quindi, a meno che non ci siano delle ragioni di fondo veramente gravi, vorrei che restassimo coerenti con le opinioni espresse un anno fa.

La seconda questione è la seguente: gli insegnamenti vanno posti tutti in una graduatoria di utilità; penso senz'altro che sia utile l'insegnamento delle istituzioni di diritto e di procedura penale, ma penso anche che sia utilissimo l'insegnamento delle istituzioni di diritto pubblico per la Facoltà di giurisprudenza.

Detto questo, non ho alcuna difficoltà ad accedere all'opinione del Governo, che cioè entro breve lasso di tempo esso senta il Consiglio superiore, dopo di che venga a darci il suo parere che sarà veramente illuminante.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Chiederemo il parere del Consiglio superiore sui due emendamenti, perchè il Governo ha il dovere di considerare acquisito quello che riguarda la scienza delle finanze che ha avuto l'approvazione dei due rami del Parlamento.

Il Senato è libero di decidere come meglio crede, ma il Governo non potrebbe esprimere un diverso avviso su una materia ormai acquisita.

D O N I N I . Credo che si debba senz'altro convenire sull'opportunità del rinvio. Ritengo opportuno tuttavia che la Commissione esprima le sue opinioni ed è giusto che il Governo sappia suppergiù quali sono gli orientamenti.

I nostri orientamenti sono questi: innanzitutto bisogna ricordare che l'approvazione del disegno di legge nella forma iniziale, che ebbe luogo tre anni fa, quando era ancora vivo il nostro ex Presidente, non fu una cosa così semplice ed unanime. Esprimemmo delle riserve molto nette sul carattere della Facoltà di scienze politiche e mi ricordo che da diverse parti si sollevarono dei dubbi sulla opportunità di mantenere questa Facoltà.

C A R I S T I A , *relatore*. Però alla fine c'è stata l'approvazione!

D O N I N I . Non ci opponemmo con una proposta formale di rimessione in Aula all'approvazione dell'inserimento della scienza delle finanze fra le materie di scienze politiche; però formulammo delle serie riserve

sulla Facoltà stessa ed è bene che questo sia ricordato.

Per quanto concerne poi i due emendamenti aggiuntivi, a parte la questione della giustezza o meno della differenza tra materie fondamentali e materie facoltative, che effettivamente dovrebbe essere studiata a fondo e affrontata con maggiore serietà, è necessario sottolineare che sull'emendamento formulato dalla Camera dei deputati la nostra posizione è nettamente contraria, mentre, invece, non c'è opinione negativa sullo emendamento proposto dal senatore Caristia.

Mi pare che questo rifletta l'opinione prevalente della Commissione, senza divisione politica. Detto ciò ritengo sia giusto accettare la proposta di rinvio.

**B A R B A R O** Ho sentito parlare di riforma e di eventuale soppressione di facoltà. Personalmente, pavento le riforme quando si tratta di studi superiori, ma, ancora maggiormente, pavento la soppressione; quindi, stiamo molto attenti nell'uno e nell'altro senso!

Trattandosi di riformare, io per esempio sarei dell'avviso che bisognerebbe intensificare lo studio della statistica: da Pitagora in poi, si è affermato che le cose sono numeri e che tutto si sintetizza in numeri.

Specificatamente, poi, per quanto concerne l'insegnamento della scienza delle finanze, mi pare strano che detto insegnamento non sia stato finora incluso tra le materie fondamentali nella Facoltà di scienze politiche; per quello che riguarda l'emendamento della Camera penso che non si tratti di una aggiunta negativa anche per le considerazioni fatte dal rappresentante del Governo, che cioè, la laurea in scienze politiche apre la via alla carriera consolare, per cui, potrebbe essere utile la conoscenza dei principi di procedura e di diritto penale.

Allora, per concludere, la proposta più conveniente mi pare sia quella del Governo. rinviando ancora per breve tempo; sentito il parere del Consiglio superiore, riprenderemo l'esame di questo disegno di legge

**P R E S I D E N T E**. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: « Aumento del contributo per i " tavoli di studio " alla Stazione zoologica di Napoli » (1790) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E**, *f. f. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria, Barbi, Riccio, Cortese Guido, Romano Bruno, Cortese Giuseppe, Ferrara, Armato, Russo Spena, Rubinacci, Colasanto, Napolitano Francesco, Frunzio e D'Ambrosio: « Aumento del contributo per i " tavoli di studio " alla Stazione zoologica di Napoli », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Data l'assenza del relatore, senatore Venditti, farò io stesso una breve relazione sul disegno di legge.

Come è noto, la Stazione zoologica di Napoli è una delle più importanti istituzioni scientifiche e conferisce molto lustro alle tradizioni culturali del Mezzogiorno. Non ho bisogno di ricordare che fu fondata nel secolo scorso dal professore Antonio Dohrn ed eretta in ente morale nell'altro dopo guerra, per iniziativa di Benedetto Croce, allora Ministro della pubblica istruzione.

Questa istituzione ha acquistato fama internazionale nel campo degli studi di biologia marina; oltre una dozzina di premi Nobel hanno lavorato, nei nove decenni della sua attività, presso la « Stazione zoologica di Napoli »; innumerevoli lavori scientifici e monografie sono stati pubblicati dagli studiosi che qui hanno potuto trovare ospitalità e mezzi di ricerca; la flora e la fauna del golfo di Napoli e del Mediterraneo sono state studiate e fatte conoscere in tutto il mondo; una splendida biblioteca specializzata di oltre 40.000 volumi è stata organizzata ed è continuamente aggiornata; è stato creato un mu-

seo che raccoglie le più rare forme di vita marina, nonché un erbario di piante marine fra i più completi del mondo.

Nel dopoguerra immensi sforzi sono stati necessari per riattrezzare l'Istituto e per aggiornare gli strumenti. Molti apparecchi sono stati acquisiti tramite generose donazioni; ma la cosa più difficile è stata ed è quella di far quadrare i bilanci normali dell'esercizio, che sono andati via via crescendo sia per gli stipendi del personale, sia per l'aumentato costo delle ricerche scientifiche.

Tuttavia, molte difficoltà sono state superate, anche per mezzo dell'aumento dei contributi degli Istituti ed Enti esteri per i « tavoli di studio » riservati agli studiosi di altre Nazioni.

Ora, è evidente che anche lo Stato italiano ha il dovere di concedere un congruo aumento per gli otto (su sessanta) « tavoli di studio » riservati all'Italia. In verità, già nel marzo del 1948 il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sottopose all'approvazione del Presidente della Repubblica l'aumento del canone corrisposto dallo Stato alla Stazione zoologica di Napoli, elevandolo da 4.000 a 50.000 lire annue per ciascun « tavolo ».

Ma tale importo si è dimostrato assolutamente insufficiente, specie in seguito ai rilevanti aumenti degli stipendi e, per questo motivo i proponenti ritengono doveroso invitare il Parlamento italiano a intervenire a favore della benemerita istituzione napoletana, elevando il contributo a lire 2 milioni per ciascun « tavolo ».

Il disegno di legge si compone di due articoli: il primo stabilisce l'aumento, il secondo prevede la forma di copertura della maggiore spesa. La Commissione finanze e tesoro ha dato parere favorevole e, pertanto, credo che il disegno di legge possa essere approvato senza modificazioni.

**M A G R I ' ,** *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* A nome del Governo esprimo parere favorevole.

**D O N A T I .** Quello che ci lascia perplessi è la misura dell'aumento perchè mi pare che 2 milioni di lire corrispondano alla

moltiplicazione di 4.000 lire per 500 e non per 100, come avrebbe dovuto, invece, essere in base all'aumento del costo della vita da prima della guerra ad oggi.

**P R E S I D E N T E ,** *f. f. relatore.* Questo aumento del contributo non è diretto soltanto ai « tavoli di studio », ma a risanare la situazione di bilancio dell'Istituzione. Il maggior onere ammonta a lire 15 milioni e 600.000; che cosa sono per un Istituto del genere?

**D O N A T I .** È questione di proporzione tra quello che si dà a questo Istituto e ad altri.

**P R E S I D E N T E ,** *f. f. relatore.* Non ci sono Istituti più importanti di questo nel campo suo proprio!

**D O N A T I .** Ogni Istituto ha importanza nel suo campo! Sappiamo che il Ministero corrisponde ad altri Enti delle sovvenzioni che sono rimaste al livello prebellico.

**P R E S I D E N T E ,** *f. f. relatore.* Mi permetto di sottolineare che il contributo che diamo a questo Istituto si limita ad una modesta somma; credo che non si debba avere la preoccupazione di essere molto larghi quando si viene incontro, in una misura così esigua, ad un Istituto di tanto alto valore.

**B E R T O L A .** Secondo me, se questo Istituto ha bisogno di 15 milioni, dovrebbe chiederli sotto un'altra forma, altrimenti la perplessità del senatore Donati è più che giustificata.

Il collega Donati dice: dalle 4.000 lire che si davano prima della guerra, arriviamo ora a 2.000.000. Io aggiungo: dalle 50.000 lire stabilite nel 1948, passiamo a 2.000.000 di lire. Ma, io chiedo: dal 1948 ad oggi di quanto è aumentato il costo della vita? Certamente non più di dieci volte.

Non nego che questo Istituto abbia bisogno di fondi; dico soltanto che dovrebbe chiederceli con altre giustificazioni, anziché



fare questo salto da 50.000 lire a 2.000.000 di lire per ciascun « tavolo di studio », perchè, in tal caso, rimane la perplessità per la sproporzione dell'aumento rispetto al costo della vita dal 1948 ad oggi.

L U P O R I N I . Non possiamo assumere una posizione ben definita perchè non sappiamo esattamente se queste somme sono destinate totalmente a borse di studio, oppure, parzialmente a borse di studio e parzialmente a costituire la dotazione relativa alle ricerche di questi studiosi. È evidente, comunque, che nel caso specifico si tratta di borse di studio di tipo particolare e diverse da quelle normalmente date agli studenti universitari.

Io immagino che in queste somme sia inclusa la spesa relativa alla ricerca; in tal caso, è chiaro che la cifra stabilita non sarebbe eccessiva. Tuttavia, prima di esprimere un parere avremmo bisogno di queste informazioni e di sapere, anche, se la cifra fissata corrisponde a quella data attualmente da altri Paesi. C'è stato un accenno da parte del relatore, ma la cosa dovrebbe essere chiarita.

P R E S I D E N T E , *f. f. relatore.* Prima di dare la parola al rappresentante del Governo, mi permetto di far presente che i maggiori oneri derivanti all'Istituto dall'aumento di stipendi avvenuto in questi anni in un primo tempo erano a carico del Ministero della pubblica istruzione, ma dal 1956 non sono stati più rimborsati, per esplicito divieto del Ministero del tesoro. Questo potrà dare un'idea del disagio economico in cui si è trovata questa benemerita istituzione.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Nel raccomandare vivamente l'approvazione di questo disegno di legge, io debbo dire che la somma richiesta, effettivamente corrisponde a quella che è la dotazione dei posti di studio messi a disposizione degli studiosi stranieri; quindi, si tratta di un allineamento degli otto posti italiani ai rimanenti 52 posti. Debbo poi aggiungere che queste non sono borse di studio nel senso comunemente inteso,

perchè non si tratta di studenti che debbono preparare la tesi di laurea o di perfezionamento, ma di studiosi che oltre all'ospitalità hanno i mezzi di ricerca scientifica; la dotazione dei posti di studio deve servire insomma per tutto il corredo necessario ad accompagnare lo studioso nelle sue ricerche.

Per queste ragioni rinnovo la raccomandazione che questo aumento della dotazione sia approvato, trattandosi di un Istituto scientifico di indiscussa serietà e autorità.

L U P O R I N I . Ringrazio l'onorevole Sottosegretario di Stato per queste informazioni. Il Presidente ha già sottolineato che l'entità della cifra complessiva è modesta e, d'altra parte, credo che non si possa stabilire così, meccanicamente, un rapporto con gli stanziamenti precedenti, perchè l'attività degli istituti scientifici cambia e si trasforma; in alcuni casi le ricerche si potenziano, in altri casi diventano secondarie.

L'Istituto in oggetto, è un istituto di grandissima fama internazionale che l'Italia ha ereditato da uno straniero e credo, pertanto, che dobbiamo riconoscere la necessità di approvare questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E , *f. f. relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 1948, n. 417, è così modificato:

« Il canone annuo corrisposto per ciascuno degli otto tavoli di studio esistenti presso la Stazione zoologica di Napoli è elevato a decorrere dall'esercizio 1962-63 a lire 2 milioni annui per ciascun tavolo ».

(È approvato).

#### Art. 2.

Alla spesa derivante per l'esercizio 1962-1963 dall'attuazione della presente legge, si provvederà mediante riduzione dello stan-

ziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per quell'esercizio medesimo, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(E approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(E approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pedini e Savio Emanuela: « Modifiche all'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, che detta norme relative alla nomina dei capi di istituto delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, tecnica, magistrale e delle scuole di avviamento professionale » (1866)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pedini e Savio Emanuela: « Modifiche all'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, che detta norme relative alla nomina dei capi di istituto delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, tecnica, magistrale e delle scuole di avviamento professionale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è sostituito dai seguenti:

« I presidi ed i direttori degli Istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale, sono nominati dal Ministro della pubblica istru-

zione tra i professori ordinari, provvisti di laurea, con almeno cinque anni di servizio di ruolo, come ordinari, effettivamente prestatore nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.

La nomina è disposta in seguito a concorso per titoli ed esame.

Del servizio prestatore con qualifica di ottimo dai professori di ruolo ordinario che abbiano ricoperto incarichi di presidenza e di direzione si tiene conto per la graduatoria del concorso a capo di istituto ».

DONATI, *relatore*. Il disegno di legge in esame è nato da una situazione che si è andata creando particolarmente nelle scuole secondarie di primo grado. Il numero delle scuole secondarie di ogni ordine e grado è notevolmente aumentato, specie nel secondo dopoguerra, a seguito dell'accresciuto afflusso degli alunni. L'amministrazione della scuola richiede un personale direttivo sempre più numeroso, cosicché — nel dopoguerra — il ricorso a presidi ed a direttori incaricati si è fatto sempre più frequente mentre si è andata elevando l'età media di accesso degli insegnanti al ruolo ordinario e straordinario, per il ritardo dei concorsi e per una serie di fattori che tutti conosciamo.

Queste argomentazioni — con le quali i presentatori giustificano l'iniziativa della loro proposta — hanno, a mio avviso, particolare validità per le scuole secondarie di primo grado mentre credo che alcune di esse non valgano per le scuole secondarie di secondo grado le quali non si sono moltiplicate con la stessa velocità e con lo stesso rapporto numerico e per le quali, tra l'altro, non mi sembra neppure fondata l'ultima considerazione relativa all'età sempre più avanzata degli insegnanti per l'accesso al ruolo ordinario e straordinario.

Dirò, anzi, che questo ultimo argomento, se è valido in sede contingente nella situazione finora determinatasi, non si prospetta altrettanto valido per il futuro, perchè, effettivamente, ormai la possibilità d'immissione in ruolo a distanza di non molti anni dalla laurea esiste in rapporto al largo numero di posti d'insegnamento che si sono andati creando. D'altra parte, la situazione di fat-

to è molto diversa tra le scuole secondarie di primo grado e quelle di secondo grado. Nei primi, abbiamo una carenza paurosa di presidi; mi pare che l'anno scorso si trattasse di un quarto di posti coperti rispetto al totale dei posti esistenti, sicchè, i tre quarti dei posti per le scuole secondarie di primo grado sono stati affidati ad incaricati. Il rapporto è, invece, diverso, per le scuole di ordine classico e tecnico, dove si può dire che il 90 per cento dei posti di preside sono regolarmente coperti, anche se una parte di questi presidi è purtroppo comandata in settori che non sono affatto scolastici.

Una situazione diversa abbiamo anche nei settori dell'istruzione artistica, dove ogni scuola fa il concorso per la propria direzione o presidenza, crea le torme e poi sistema i ternati con un sistema che, press'a poco, è quello universitario.

Credo che si tratti di un problema che merita attenzione ed, eventualmente, revisione, perchè non so se sia giusto che una scuola d'arte proceda col sistema universitario.

**P R E S I D E N T E .** Ma, in un istituto d'arte, il direttore da tono a tutta la scuola!

**D O N A T I , relatore.** Il preside dà sempre tono a tutta la scuola! Comunque, come dicevo, è un problema da esaminare.

Ora, a me pare che il disegno di legge abbia una particolarissima ragione d'essere e che, pertanto, debba essere accolto, per quanto riguarda le scuole medie di primo grado perchè, credo, siano quelle che richiedono una più urgente sistemazione.

Devo fare, invece, qualche riserva per quanto concerne le scuole di ordine secondario. Il disegno di legge è profondamente modificativo delle disposizioni finora vigenti le quali stabiliscono che per accedere ai concorsi per la carriera direttiva sono necessari otto anni di ruolo ordinario, più due anni di ruolo straordinario. Qui, invece, si prevede che per gli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e per le scuole secondarie di avvia-

mento professionale, il periodo di ordinariato richiesto per la partecipazione ai concorsi a preside debba essere ridotto a cinque anni.

Ritengo che per la scuola media la proposta debba essere accettata senz'altro, anche perchè una quantità d'insegnanti è stata immessa in ruolo con il concorso del 1953-56 e, quindi, avremmo una scelta limitata ad elementi modesti se richiedessimo gli otto anni o, anche, i sette anni come propone il nuovo stato giuridico. Perplesità, invece, profonde avrei in merito alle scuole di ordine secondario per le quali, personalmente, chiederei di soprassedere, anche per la seguente considerazione di ordine pratico: è stato bandito recentemente dal Ministero un concorso per presidi, concorso i cui termini dovrebbero essere riaperti una volta approvato questo disegno di legge; quindi si determinerebbe inevitabilmente un ritardo di parecchi mesi, e forse di un anno, nella sistemazione dei presidi vincitori di questo concorso. Il Ministero stesso ha già predisposto (e se non sbaglio è stato chiesto il parere del Consiglio di Stato per la pubblicazione) anche un concorso per le scuole di ordine classico. Una innovazione di questo genere porterebbe a dover rivedere il bando e quindi determinerebbe un ritardo anche per il bando di concorso per le scuole di ordine classico. Ora, siccome esiste già dinanzi al Parlamento il progetto del nuovo stato giuridico che fissa il periodo richiesto a sette anni, a me parrebbe conveniente, per rapidità di procedura, espungere da questo disegno di legge le scuole dell'ordine classico, tecnico e magistrale, limitandolo quindi alle scuole di primo grado. In subordine, qualora questa proposta non fosse accolta dalla Commissione, io proporrei di distinguere fra scuole dell'ordine secondario di primo grado e scuole dell'ordine secondario di secondo grado, lasciando per quelle di primo grado i cinque anni proposti, ma portando a sette, per le scuole secondarie di secondo grado, il numero degli anni richiesti per accedere ai concorsi a preside. E questo dico perchè ritengo che un minimo di esperienza per chi deve assumere una funzione direttiva in una scuola secondaria superiore sia veramente necessario.

**P R E S I D E N T E .** Ma come? Si parla di sette anni come di un minimo? Sette anni non sono un minimo!

**D O N A T I , relatore.** Sette anni di ruolo per accedere alla carriera di preside, secondo me, sono un minimo. Il preside deve avere una seria competenza di carattere didattico e non può quindi improvvisarsi, dettando legge senza aver maturato le questioni di cui è chiamato a occuparsi. Si stabiliscono contatti umani, nelle scuole di secondo grado, che naturalmente richiedono una maggiore maturità. Lo stesso rapporto con gli insegnanti richiede un uomo che abbia una preparazione culturale e umana e quindi un'autorità anche individuale che deriva pure dall'esperienza e dall'età. Un giovane di trent'anni, di fronte a professori di sessanta che hanno la loro consuetudine di studi veramente notevole, non so se sia nelle condizioni migliori per fare il preside.

**P R E S I D E N T E** Abbiamo ministri giovanissimi che assolvono assai bene al loro compito!

**D O N A T I , relatore** Ma si tratta di eccezioni. Ora, concludendo, la mia proposta è questa: accetterei il disegno di legge com'è per le scuole dell'ordine medio e dell'avviamento professionale, cioè secondarie di primo grado; proporrei un emendamento soppressivo per le altre scuole, o, in subordine, proporrei che per le altre scuole il minimo richiesto sia di sette anni.

**L U P O R I N I .** Una volta votato questo emendamento lo stato giuridico è già condizionato.

**M O N E T I .** Signor Presidente, vorrei chiedere una spiegazione sull'ultimo comma dell'articolo unico, il quale, se io non interpreto male, stabilirebbe che del servizio prestato dai professori di ruolo ordinario che abbiano ricoperto incarichi di presidenza e di direzione si tiene conto solo se la qualifica sia stata quella di « ottimo ». Ora a me pare troppo restrittiva questa norma, perchè, specialmente per quanto riguarda la scuola

secondaria inferiore, non è raro il caso che il professore appena nominato, o passati soltanto i due anni di prova, nei quali è difficile che un preside dia la qualifica di « ottimo » si trovi a rivestire l'incarico di direzione di presidenza senza però vedere valutato nella graduatoria l'incarico da lui espletato, subendo evidentemente un danno nei confronti di quei professori che dopo vari anni di insegnamento hanno avuto l'incarico e la presidenza. Ora, chi segue, per esempio, lo sviluppo delle scuole medie o di avviamento in questi ultimi tempi, ha veduto come i presidi delle scuole medie o i direttori delle scuole di avviamento, abbiano dovuto improvvisamente trovarsi di fronte a dei compiti difficilissimi perchè dislocati in frazioni piccole e sperdute, si sono quindi sottoposti a sacrifici non indifferenti, rendendo un servizio prezioso alla scuola.

Mi pare che questo comma, se accettato così come è stato formulato, rappresenti un danno per questi professori.

**P R E S I D E N T E .** Come dovrebbe essere modificato?

**M O N E T I .** Io pensavo che si potesse introdurre la qualifica di « valente ».

**B R U N O .** Non ho capito una cosa: la qualifica di valente si riferisce all'incarico di preside?

**M O N E T I .** No, al servizio di professore. L'articolo unico del disegno di legge, all'ultimo comma, così si esprime: « Del servizio prestato con qualifica di « ottimo » dai professori di ruolo ordinario che abbiano ricoperto incarichi di presidenza e di direzione . . . ». Comunque anche il preside incaricato io penso che molto difficilmente, per ovvie ragioni, avrà dal Provveditore la qualifica di « ottimo ». Ma, a parte questo, mi pare che l'interpretazione non sia chiara. Credo si debba intendere che la qualifica si riferisce all'insegnamento e non alla presidenza.

**D O N A T I , relatore.** Io credo che sia chiarissimo che qui si intende dire che coloro i quali hanno avuto la presidenza, e

hanno avuto una qualifica inferiore all'« ottimo » nella presidenza, non avranno valutati questi anni di presidenza come titolo di preferenza. E a me pare che sia anche giusto; perchè « valente » — scusatemi — significa « insufficiente ».

G R A N A T A . Francamente non condivido le perplessità espresse dal relatore Donati per quanto attiene particolarmente alla carriera dei presidi di scuola media superiore; perchè, se non ho capito male, il senatore Donati è favorevole al disegno di legge per la parte che si riferisce ai presidi della scuola media, di cui si avverte la carenza in relazione all'incremento notevolissimo che questo tipo di scuola ha avuto negli ultimi anni nel nostro Paese, mentre non sarebbe altrettanto favorevole al disegno di legge per la parte che si riferisce all'ammissione nel ruolo di preside, con una riduzione del servizio prestato come insegnante, ai professori della scuola media superiore in quanto già il 90 per cento dei posti di presidenza sarebbe coperto. E aggiungeva una altra preoccupazione, il senatore Donati, relativa alla eccessiva giovinezza di questi eventuali presidi, nonchè al fatto che, qualora fosse approvato questo disegno di legge esso apporterebbe dei ritardi all'espletamento dei concorsi in atto. Io credo che dobbiamo allora distinguere analiticamente i rilievi che il senatore Donati ha fatto al disegno di legge per vedere di arrivare a una soluzione concreta.

D'accordo su quanto egli ha detto in merito alla necessità di provvedere a far ricoprire i posti di preside nelle scuole medie, perchè effettivamente, specie nelle zone depresse, quei posti sono quasi interamente scoperti; ne si vede in qual maniera si potrebbe arrivare a normalizzare questa situazione a tutto vantaggio della scuola se non riducendo il numero degli anni di servizio richiesti per essere ammessi a partecipare al concorso di preside.

Sulla prima parte siamo dunque d'accordo; sulla seconda parte osservo che qui si tratta di consentire a insegnanti che abbiano cinque anni di servizio di ruolo ordinario, di partecipare a un concorso, non già di dare

il diritto di essere nominati preside, quasi che si trattasse di un normale sviluppo di carriera: la carriera di professore si esaurisce con la qualifica di professore ordinario, la carriera di preside e un'altra carriera alla quale si accede solo quando si siano maturati determinati diritti e quando si dimostri di possedere determinati requisiti.

Quindi non condivido le preoccupazioni del senatore Donati, che cioè approvando questo disegno di legge si corra il rischio di vedere i posti di preside dei licei scientifici o classici o degli istituti magistrali coperti da personale troppo giovane, perchè è personale che deve sottoporsi a una prova di esame; e se questi giovani dimostrano di possedere requisiti d'intelligenza, di autorevolezza che consentano loro di assolvere quelle mansioni con competenza, la giovinezza mi pare che diventi un elemento positivo e non un elemento negativo, sia perchè essa si accompagna a maggior entusiasmo e a maggiore impegno, sia perchè conferisce, vorrei dire, una maggiore possibilità di acquisire esperienze in questa funzione direttiva e consente quindi al preside di conferire alla sua direzione, proprio per il maggior lasso di tempo che ha a sua disposizione, un impegno più vigoroso e quindi un'impronta più formativa dell'istituto che egli presiede. Pertanto queste preoccupazioni io non le condivido; senza con ciò voler sciogliere un inno retorico alla giovinezza, ma per considerazioni assolutamente obiettive.

Per quanto invece si riferisce al pericolo che l'approvazione di questo disegno di legge provochi un ritardo nell'espletamento degli attuali concorsi, io penso che si possa, in sede di regolamento, precisare la cosa; francamente credo che l'approvazione di questo disegno di legge non comporti l'obbligo di riaprire i termini dei concorsi che si vanno espletando, perchè quei concorsi sono stati banditi sulla base di norme precedenti che vengono oggi modificate in vista dei concorsi che verranno banditi in prosieguo di tempo. Se così non fosse, io condividerei le preoccupazioni del senatore Donati, perchè indubbiamente una riapertura dei termini comporterebbe delle remore fastidiose e pericolose.

Concludendo, pur avanzando qualche riserva su questa procedura, la quale ci porta ad approvare di volta in volta delle leggi stralcio nei confronti dello stato giuridico che noi vorremo invece veder preso in esame nel suo complesso e con una visione generale più organica, noi non esprimiamo altre obiezioni al disegno di legge che andiamo ad approvare.

**DI ROCCO.** Io incomincerei dalla giovinezza, cioè dalle osservazioni svolte su questo punto dal senatore Granata. Sarebbe inutile, in tutte le legislazioni scolastiche, stabilire un termine, cioè un certo numero di anni di servizio per poter aspirare alla nomina di preside, se tutto dovesse consistere in un accertamento di capacità culturali, che avviene attraverso un esame; si potrebbe correre a preside non appena divenuti professori ordinari.

**PRESIDENTE.** Non dobbiamo esasperare l'argomento perchè il periodo di prova c'è; non è che si voglia annullarlo.

**DI ROCCO.** Noi dobbiamo ricordare che prima non esisteva neanche l'esame, esisteva un ruolo d'onore per cui il Ministero sceglieva i presidi, e la condizione sufficiente, e quindi anche indispensabile, per poter essere presidi, era quella di avere un certo numero di anni di servizio di ruolo che non doveva essere inferiore a 8 anni. Evidentemente la disposizione trovava la sua ragion d'essere nel fatto che chi ha il governo della scuola non deve avere un minimo di esperienza, ma una lunga esperienza.

Il disegno di legge attuale, a mio avviso, — almeno è questa l'interpretazione che io vorrei dare concordando con il relatore — nasce come un rimedio ad uno stato di necessità che si constata soltanto nelle scuole secondarie inferiori di primo grado. E osservo anche che una differenza tra l'importanza che ha il capo di istituto nelle scuole di secondo grado e in quelle di primo grado, indubbiamente esiste. Negli istituti di secondo grado insegnano professori che hanno sostenuto esami più difficili, hanno speso anche con una certa anzianità, sovente

non sono semplici insegnanti, ma anche ricercatori, studiosi; spesso questi istituti non soltanto svolgono una funzione didattica, ma sono anche centri di sviluppo e di progresso, specialmente nel settore tecnico. Anche i giovani che li frequentano hanno una età più avanzata. Di qui la necessità di una certa anzianità del preside. Se il professore di una scuola di secondo grado ha un suo maggiore prestigio, questo prestigio deve averlo anche il preside di secondo grado. Quindi mi sembrerebbe opportuno accettare il disegno di legge come semplice rimedio alla difficoltà di coprire i posti di capi di istituto nelle scuole secondarie inferiori che vanno diventando sempre più numerose. Se vogliamo poi, in attesa del nuovo stato giuridico, portare a sette anni il periodo richiesto per i capi di istituto di secondo grado, in subordinata potremmo anche fare una distinzione tra scuole di primo grado e scuole di secondo grado, fissando cinque anni per le prime e non andando al di sotto dei sette anni per le seconde.

**PRESIDENTE.** Questo concorda perfettamente con l'impostazione del relatore.

**DI ROCCO.** Aggiungo che nel concorso a preside, per titoli ed esame, praticamente prevalgono i titoli anzichè gli esami, perchè l'esame si riduce ad un colloquio; si deve rispondere a domande che non si sa nemmeno su quale argomento verteranno; pur avendo, naturalmente, questo colloquio, il suo peso non è tale da poter garantire le esigenze prospettate dal senatore Granata di un controllo cioè della cultura, dell'intelligenza e capacità direttiva del candidato. Si tratta di colloquio che ha soprattutto una ragione pratica: è bene, in sostanza, che la Commissione esaminatrice veda queste persone che devono avere un posto direttivo; perchè prima, quando il Ministero faceva la nomina in base ai ruoli d'onore, poteva imbattersi in qualche individuo che aveva avuto sempre l'« ottimo » e poteva essere tuttavia uno stravagante.

Per quanto riguarda la questione del concorso in atto, vero è che l'interpretazio-

ne dovrebbe essere quella del senatore Granata: questa è una legge che sopraggiunge quando il concorso è stato già bandito e si applica solo ai concorsi futuri; ma noi dobbiamo aspettarci che vi siano numerose richieste al Ministero perchè si riaprano i termini.

Proporrei perciò di stabilire chiaramente che le nuove norme si applicano ai concorsi che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della legge. Questo per evitare pressioni dirette ad ottenere una riapertura dei termini.

B R U N O . Su questo disegno di legge sento di dovere fare un'osservazione preliminare: perchè andiamo avanti con leggine particolari quando si sa che tutto il mondo della scuola attende l'approvazione dello stato giuridico degli insegnanti?

G R A N A T A . Su questo siamo d'accordo!

B R U N O . Circa gli argomenti del senatore Donati e di altri colleghi, se permettete, dissento dall'impostazione che si è data: si è detto che la scuola media ha bisogno di presidi e, quindi, dobbiamo diminuire la durata del periodo di ordinariato. A mio avviso non possiamo prendere come base lo stato di necessità o meno per procedere alla valutazione dei titoli necessari, ma dobbiamo, invece, discutere se cinque anni sono sufficienti o insufficienti; altrimenti, se fra qualche tempo dovessimo avvertire ancora uno stato di bisogno, ridurremo addirittura a tre anni il periodo di ordinariato.

Comunque, se devo esprimere la mia opinione, personalmente sono convinto che cinque anni di ordinariato — più lo straordinario — siano sufficienti, non solo per la scuola media inferiore, ma anche per quella superiore; quindi, pure protestando circa il sistema delle leggine che anticipano lo stato giuridico, esprimo parere favorevole sul disegno di legge in esame, purchè esso resti così come ci è pervenuto dalla Camera.

P R E S I D E N T E . Le leggine esistono per colpa nostra, quindi, dovremmo protestare contro noi stessi!

B R U N O . Certamente; dovremmo sospendere la discussione su questo disegno di legge e sollecitare alla Camera lo stato giuridico che tutti aspettano.

L U P O R I N I . Si tratta di una proposta?

B R U N O . E un voto!

B A L D I N I . In cinque anni di servizio di ruolo come ordinario che, più due anni di servizio di ruolo come straordinario, fanno sette, si acquista già una esperienza didattica sufficiente; la mia opinione quindi sarebbe quella di lasciare il disegno di legge nella sua formulazione attuale.

Mi lascia solo un po' perplesso però l'ultima parte del primo comma la quale dice « con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati »; mi domando se non sarebbe opportuno sopprimere queste parole.

P R E S I D E N T E . L'esperienza diretta della scuola mi pare che sia necessaria; bisogna, cioè, che il preside sia stato professore.

B E R T O L A . Il disegno di legge in esame si compone di due parti; la prima parte riguarda la scuola media inferiore, la seconda riguarda la scuola media superiore.

Per quanto concerne la scuola media inferiore, mi pare che la nostra Commissione, all'unanimità, sia favorevole al criterio fissato nel disegno di legge. La discussione, invece, verte sulla seconda parte, cioè sulla scuola media superiore, e ci si chiede se il periodo di ordinariato debba essere di otto anni — più due anni nel ruolo straordinario sarebbero dieci — o se invece debba essere di cinque anni — più due anni nel ruolo straordinario, sette —. Ora, vorrei sottoporre ai colleghi alcune considerazioni, perchè, da esse potremo ricavare qualche elemento utile alla decisione.

Nell'ultimo concorso per la presidenza dei licei classici, licei scientifici e scuole magistrali, le presidenze messe a concorso, se non erro, erano 80; i concorrenti: 800; perciò, il

rapporto era di uno a dieci tra posti e concorrenti. Dunque, sono rimasti vincitori 80 elementi; di questi, se le mie informazioni sono esatte, solo due avevano il minimo degli anni richiesti, cioè otto anni, tutti gli altri avevano un numero di anni maggiore.

Ora ci si chiede se dobbiamo ridurre il periodo di ordinariato a cinque anni e si adduce come giustificazione la necessità di portare un soffio di giovinezza nelle nostre presidenze. Ma mi domando: dato il modo con cui procedono attualmente gli esami è possibile ottenere questo risultato?

Esaminando il problema sotto l'aspetto pratico, se nell'ultimo concorso solo due concorrenti, pure avendo il numero minimo di anni di ordinariato, hanno vinto, perchè dobbiamo discutere sul principio degli otto o cinque anni? Il concorso è per titoli ed esame; ora, i titoli d'insegnamento quali sono? Ci sono anche i titoli di studio, ma in genere i concorrenti ne hanno pochi e questi titoli sono valutati poco! L'esame come si svolge? Dura una ventina di minuti; ufficialmente verte sulla legislazione scolastica, in realtà si chiede un po' di tutto.

Un illustre professore universitario che ha presieduto varie volte questi concorsi, mi diceva: ma sa a che cosa servono questi colloqui? Servono a conoscere la personalità del concorrente che ci sta di fronte! Ora, mi domando: la personalità di un individuo può apparire nella sua giusta luce in quel colloquio? Necessariamente prevale perciò l'anzianità di servizio.

Per concludere, io credo che non sia molto importante portare a cinque anni o lasciare ad otto anni il periodo di ordinariato, perchè le cose non cambieranno. Io vedo una sola difficoltà di ordine giuridico: penso, cioè, che si possa pregiudicare lo stato giuridico, ma per il resto, se la tecnica dello esame rimane allo stato attuale, la situazione non cambierà. Si appesantiranno solo i concorsi e, invece di avere il rapporto uno-dieci, avremo il rapporto uno-dodici o uno-quin-dici.

D O N I N I . Io proporrei di rinviare la discussione del provvedimento, affinchè questo serva di stimolo per la rapida approva-

zione dello stato giuridico degli insegnanti. Personalmente sono mosso a fare questa proposta anche da altre ragioni che non so fino a qual punto siano condivise dagli altri colleghi; la mia opinione è che l'intero istituto della presidenza debba essere rivisto: come noi andiamo verso una situazione di decentramento amministrativo che porta ad abolire il Prefetto, dovremmo anche giungere alla carica di preside elettiva per gli insegnanti che hanno diversi anni di servizio.

Una riforma in questo senso renderebbe non soltanto più democratica ma anche più efficiente l'attività del preside anche nei rapporti con i suoi colleghi.

P R E S I D E N T E . Ma ci sono istituti con pochissimi ordinari, dove non esiste alcuna possibilità di scelta *in loco*, dove il preside deve venire da fuori ed è destinato ad essere l'elemento che deve ravvivare un po' tutta la scuola.

D O N I N I . Con questo sistema non si farebbe mai nulla perchè qualunque impostazione porta alla possibilità di un caso limite. Comunque, vista la perplessità dei nostri colleghi, credo che faremmo cosa saggia a rinviare la discussione del disegno di legge, chiedendo formalmente che sia affrettato l'esame dello stato giuridico alla Camera.

M O N E T I . Il secondo comma, del quale ho parlato poco fa, non ha, secondo me, l'interpretazione proposta dal senatore Donati: ritengo che nei concorsi per preside o per direttore sia da valutare, fra i titoli, anche il servizio prestato come professore, non soltanto come preside.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anzitutto vorrei esprimere la mia opinione su qualche questione di dettaglio. Ho sentito avanzare la proposta di eliminare dal secondo comma dell'articolo unico le parole: « con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati ». Ora io mi domando: o queste parole sono un'aggiunta, diciamo pure su-



perflua, all'espressione « effettivamente prestato nelle scuole », e allora *quod abundat non vitiat*; o la eliminazione di queste parole tende a creare la possibilità che sia valutato come servizio un servizio non prestato effettivamente nella scuola come insegnante e come preside, e allora francamente io lascerei queste parole, perchè mi pare che non si possa fare la scelta del personale dirigente della scuola se non tra quel personale che abbia avuto esperienza diretta della scuola; e quando diciamo esperienza diretta della scuola intendiamo dire esperienza di professore o di preside incaricato nella scuola. Quindi io non sarei favorevole alla eliminazione di questa aggiunta perchè proprio l'eliminazione di questa aggiunta potrebbe far sorgere un dubbio sulle intenzioni del legislatore che invece mi sembrano ribadite quando si dice: « effettivamente prestato nelle scuole », e si aggiunge, perchè non possano sorgere equivoci, « con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati ».

Per quanto si riferisce all'osservazione del senatore Moneti sull'ultimo comma, debbo dire che qui è chiaro che si parla del servizio prestato nell'incarico di presidenza, perchè se si volesse dire che del servizio prestato dai professori in quanto professori si tien conto soltanto se abbiano avuto incarico di presidenza, noi avremmo veramente una situazione anormale, perchè avremmo professori che hanno avuto incarico di preside che nei concorsi a preside si vedrebbero valutato il servizio prestato come professori e il servizio come presidi incaricati; invece i professori i quali concorrono a preside senza avere avuto l'incarico di presidenza non soltanto, per ovvie ragioni, non avrebbero valutato il servizio prestato come preside incaricato, ma addirittura il servizio prestato come professori, il che sarebbe un colmo di ingiustizia.

Cosa si intende dire con questo comma? Si intende dire che fra i titoli si deve valutare soltanto questo? Io credo di no. È chiaro che la Commissione deve valutare tutti i titoli, quindi valuterà il fatto che, per esempio, il concorrente abbia una libera docenza, che abbia delle pubblicazioni di carattere scolastico, di carattere scientifico; valuterà

il fatto che il concorrente abbia svolto una missione culturale all'estero, che il concorrente abbia prestato servizio come professore per un determinato numero di anni, deve valutare il fatto che il concorrente abbia prestato servizio come preside incaricato. Ora che significa che bisogna tener conto del servizio prestato come preside incaricato? È ovvio che la Commissione debba tener conto di questo; c'è bisogno però della norma per porre dei limiti, per stabilire che si deve tener conto del servizio prestato solo con qualifica di « ottimo »; ma ponendo questo limite non si esclude che la Commissione debba valutare tutti i titoli di carattere scientifico e culturale che il concorrente presenta.

**P R E S I D E N T E .** La legge del 1947 non fa alcun accenno all'incarico, perchè allora non esisteva la figura del preside incaricato; ma siccome ora questa figura esiste, è necessaria una esplicita norma.

**G R A N A T A .** I titoli da valutare sono indicati dall'articolo 4 della stessa legge.

**M A G R I ' ,** *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* E allora bisognerebbe chiarire che questo comma ha carattere aggiuntivo rispetto a quell'articolo.

**G R A N A T A .** Secondo me si dovrebbe trasferire questo comma dall'articolo 1 all'articolo 4 della legge del 1947, visto che la legge non contempla la valutazione derivante dalla qualifica di preside incaricato.

**P R E S I D E N T E .** La lettera a) dell'articolo 4 della legge del 1947 dice così, in una forma molto larga: « servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole governative ». In pratica si potrebbe e dovrebbe considerare incluso anche il servizio prestato come preside incaricato. La proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pedini e Savio Emanuela vuole dare un particolare rilievo alla valutazione del servizio prestato come preside incaricato.

**M A G R I ' ,** *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Non è detto che abbia carattere preferenziale.

G R A N A T A . Io non so quali siano state le intenzioni dei proponenti, ma non c'è dubbio che la valutazione dell'« ottimo » si riferisce al servizio prestato in qualità di preside, perchè questo emerge con chiarezza dal dibattito svolto all'VIII Commissione della Camera, ma non risulta però dal testo se questa valutazione sia preferenziale a parità di punteggio; la dizione « per la graduatoria » farebbe pensare a questo. Altrimenti avrebbe detto: « ai fini della valutazione dei titoli ».

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi pare che così come è stato formulato, il comma dia adito a parecchie perplessità. Io non avevo presente l'articolo 4 della legge. In ogni caso questo non potrebbe essere altro che un chiarimento, di quella lettera a) in cui si parla di servizio prestato. Se poi la Commissione volesse introdurre il concetto che a parità di punteggio la preferenza debba esser data a chi abbia, fra i titoli, anche questo, allora bisognerebbe dirlo esplicitamente. Comunque mi pare che questo ultimo comma debba essere formulato con maggior chiarezza e strutturato in armonia con la legge del 1947.

Venendo poi al merito della questione, io debbo esprimere questa opinione a nome del Governo: il Governo è favorevole alla proposta riduzione del numero degli anni di ordinariato richiesti per il concorso a preside nelle scuole secondarie di primo grado. Per inciso, si potrebbe approfittare di questo disegno di legge per introdurre la dizione « preside » con riferimento a tutti i capi di istituto di scuole secondarie, per eliminare una differenza di terminologia che c'è oggi e mi pare non abbia ragion d'essere. Come è noto, ci sono presidi e direttori: si potrebbe dare a tutti la qualifica di preside di istituti di primo grado, altrimenti si crea una discriminazione assolutamente inopportuna che accentua un certo carattere di inferiorità.

Per quanto concerne invece gli istituti secondari, il Governo non è favorevole alla proposta riduzione. L'articolo 52 del disegno di legge, che è davanti alla Camera, per lo stato giuridico, stabilisce appunto il limite di sette anni, e il Governo deve insistere

su questo limite di sette anni per quanto attiene agli istituti di secondo grado. La ragione mi pare ovvia ed è stata qui illustrata da alcuni degli intervenuti. Una differenza tra istituti di primo grado e istituti di secondo grado esiste per quanto concerne le responsabilità del preside in rapporto non soltanto al grado più elevato dell'insegnamento, ma anche all'età maggiore della scolarisca. Gli alunni degli istituti di secondo grado sono alunni che spesso hanno raggiunto i venti anni o li hanno anche superati; e il capo di un istituto di secondo grado ha da fare qualche volta con un numero ingente di alunni i quali si trovano in un periodo particolarmente delicato dell'età evolutiva e formativa dell'uomo; i presidi debbono perciò avere una maggiore esperienza, esperienza che si può acquisire unicamente con gli anni e non con gli studi.

Ecco perchè io, a nome del Governo, vorrei pregare, qualora si dovesse passare alla votazione di questo articolo, che l'emendamento proposto dal relatore, senatore Donati, venisse accolto; propongo cioè che si stabilisca questa diversa gradazione fra le due categorie di istituti e si fissi il limite minimo dei cinque anni per le scuole medie di primo grado e si fissi il limite di sette anni, previsto dal nuovo stato giuridico, per le scuole secondarie di secondo grado. Quanto poi alla proposta di attendere la votazione dello stato giuridico, certo questo potrebbe essere un modo di sollecitare l'altro ramo del Parlamento all'approvazione di quel disegno di legge che in realtà è molto, e giustificatamente, atteso; però, siccome lo stato giuridico è un argomento piuttosto complesso, che non potrà non impegnare i due rami del Parlamento ancora per qualche tempo, qualora il Parlamento stesso si convincesse dell'opportunità di abbassare di due anni il limite minimo di servizio previsto per il concorso a preside, io non vedrei come questo possa in qualche modo complicare o pregiudicare l'approvazione dello stato giuridico. Vuol dire che lo stato giuridico, quando arriverà, si troverà di fronte a una decisione che il Parlamento ha già preso; e il Parlamento non potrà certo contraddire se stesso su un argomento già ampiamente discusso.

6<sup>a</sup> COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)70<sup>a</sup> SEDUTA (4 aprile 1962)

Ecco perchè vorrei raccomandare questa proposta di legge con gli emendamenti proposti.

P R E S I D E N T E . Senatore Donini, insiste sulla sua pregiudiziale?

D O N I N I . Insistero o meno sulla pregiudiziale quando avrò sentito anche il parere degli altri colleghi.

P R E S I D E N T E . In considerazione dell'ora tarda propongo comunque di rinvia-

re il seguito della discussione alla prossima seduta; così il relatore avrà la possibilità di definire meglio i suoi emendamenti.

Se non si fanno osservazioni, si intende allora che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 12,40.*

Dott MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari